COMUNE DI COLCERESA

PROVINCIA DI VICENZA



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA E RURALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 69 DEL 23/12/2020

Sommario

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 — Finalità	3
Art. 2 - Funzioni di Polizia Urbana e Rurale	3
Art. 3 - Accertamento delle violazioni	3
TITOLO 2 - SPAZI ED AREE PUBBLICHE	4
Art. 4 - Spazi ed aree pubbliche	4
Art. 5 - Atti vietati sul suolo pubblico	4
TITOLO 3 - PULIZIA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	6
Art. 6 - Marciapiedi e portici	6
Art. 7 - Manutenzione degli edifici e delle aree	6
Art. 8 - Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri	6
Art. 9 - Patrimonio pubblico/privato e arredo urbano	6
Art. 10 - Pulizia e decoro del suolo e dell'abitato	7
Art. 11 - Sgombero neve	7
Art. 12 - Rami siepi e sterpaglia	7
Art. 13 - Pulizia dei fossati	8
Art. 14 - Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci	8
Art. 15 - Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali	8
Art. 16 - Esposizione di derrate alimentari all'esterno dei negozi	
Art. 17 - Esposizione di panni e tappeti	
TITOLO 4 - NORME DI TUTELA AMBIENTALE	
Art. 18 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili	
Art. 19 - Oggetti mobili	9
Art. 20 - Accensioni di fuochi	9
Art. 21 - Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali	9
Art. 22 - Volantinaggio e distribuzione di oggettistica pubblicitaria	10
TITOLO 5 - DISCIPLINA DELLE EMISSIONI SONORE	11
Art. 23 - Disposizioni di carattere generale	11
Art. 24 - Spettacoli e trattenimenti	11
Art. 25 - Attività rumorose vietate	11
TITOLO 6 - TUTELA DEGLI ANIMALI	13
Art. 26 - Animali d'affezione	
Art. 27 - Custodia e tutela degli animali	
Art. 28 — Cani	13
Art. 29 - Colombi di città (columba livia forma domestica)	14
TITOLO 7 - SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO DI ALIMENTI E BEVANDE	15
Art. 30 - Somministrazione di alimenti e bevande	
Art. 31 - Divieto di consumo di bevande alcoliche	
TITOLO 8 – VARIE	
Art. 32 - Disciplina della mendicità nel territorio comunale	16

Art. 33 - Divieto dell'esercizio di mestieri girovaghi sulle strade	16
Art. 34 - Divieto di campeggio libero	16
Art. 35 - Contrassegni del Comune	16
TITOLO 9 - DISPOSIZIONI GENERALI DI POLIZIA RURALE	17
Art. 36 - Limiti del regolamento	17
Art. 37 - Pascolo degli animali e apicoltura nomade	17
Art. 38 - Pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondi privati	17
Art. 39 - Attraversamento di abitato con mandrie di bestiame di ogni specie	17
Art. 40 - Pascolo in ore notturne	17
Art. 41 - Aratura dei terreni	18
Art. 42 — Tombinature	18
Art. 43 - Prelievo di acque correnti	18
Art. 44 – Tutela del territorio e difesa contro le malattie delle piante	18
Art. 45 — Malattie degli animali	19
Art. 46 - Isolamento per malattie contagiose	19
Art. 47 - Seppellimento di animali morti per malattie infettive	19
Art. 48 - Igiene delle stalle e spargimento liquami	19
TITOLO 10 - SANZIONI	20
Art. 49 - Sanzioni amministrative	20
TITOLO 11 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	21
Art. 50 - Abrogazioni di norme	21
Art. 51 - Entrata in vigore	21
Art. 52 - Norma finale	21

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

- 1. Il Regolamento di Polizia Urbana e Rurale, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto dell'Ente, disciplina comportamenti ed attività influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni a tutela della qualità della vita e dell'ambiente.
- 2. Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche, nonché in quelle private, qualora le attività in essere producano comunque i loro effetti all'esterno delle stesse.
- 3. Quando viene utilizzato il termine Regolamento senza alcuna qualificazione si deve intendere il presente Regolamento di Polizia Urbana e Rurale.

Art. 2 - Funzioni di Polizia Urbana e Rurale

 Le funzioni amministrative di Polizia Urbana e Rurale concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale e che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 112.

Art. 3 - Accertamento delle violazioni

- 1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Servizio di Polizia Locale e agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.
- 2. Qualora alla violazione delle norme del presente Regolamento o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.
- 3. In caso di violazione delle norme del presente Regolamento, oltre alle sanzioni pecuniarie previste, consegue la sanzione accessoria della cessazione dell'attività illecita e/o, a seconda dei casi, della rimozione delle opere abusive e del ripristino, a carico del trasgressore. In caso di inottemperanza si procederà all'esecuzione d'ufficio, con addebito delle spese al trasgressore e all'obbligato in solido.

TITOLO 2 - SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 4 - Spazi ed aree pubbliche

- 1. Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art. 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.
- 2. Sono vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con tale finalità.
- 3. L'accesso ai locali di proprietà comunale aperti al pubblico deve avvenire negli orari stabiliti e con abbigliamento decoroso.
- 4. Al fine di evitare situazioni di disturbo, spavento o insudiciamento, con l'esclusione dei cani al servizio delle persone non vedenti, non è consentito l'accesso agli animali nei locali della sede Municipale, nei locali adibiti a riunioni, biblioteca, sala studio e nei cimiteri. Nei parchi e giardini pubblici, escluse le aree gioco per bambini, possono essere condotti animali d'affezione senza essere lasciati liberi e con obbligo di avere al seguito e utilizzare all'occorrenza strumenti idonei di pulizia delle deiezioni.
- 5. La violazione di cui al comma precedente comporta, oltre alla sanzione amministrativa, l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione immediata dell'attività.

Art. 5 - Atti vietati sul suolo pubblico

Sul suolo pubblico è vietato:

- 1. Lavare veicoli, indumenti e qualsiasi altra cosa mobile.
- 2. Calpestare aiuole e giardini pubblici ovvero transitare negli stessi con veicoli, fatta eccezione per i veicoli in servizio di emergenza e in servizio di pubblica utilità. E' consentito l'ingresso con attrezzature mobili anche autonome necessarie alla deambulazione delle persone diversamente abili (sedie a ruote elettriche ecc..).
- 3. Occupare il suolo pubblico con qualsiasi mezzo in modo continuativo senza aver ottenuto la relativa concessione.
- 4. Eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi anche l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi, il lancio di lanterne cinesi e simili.
- 5. Scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private.
- 6. Gettare o immettere nelle caditoie, nelle fontane e nelle vasche pubbliche, schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere.
- 7. Bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose.
- 8. Bivaccare o abbandonare rifiuti, sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, circolare nudi o con indumenti intimi succinti, ovvero compiere qualsiasi altro atto che possa limitare o turbare la fruizione del suolo pubblico.
- Creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito.
- 10. Soddisfare bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati. E' altresì vietato "sputare", sia per motivazioni di carattere igienico-sanitario, che per evitare l'imbrattamento di luoghi pubblici.
- 11. Abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile alla categoria dei rifiuti, per i quali si fa riferimento alle norme contenute nello specifico Regolamento Comunale.
- 12. Imbrattare o danneggiare la segnaletica stradale, monumenti, fontane, edifici pubblici anche se non visibili dalla pubblica via.
- 13. Collocare su qualsiasi elemento di arredo urbano compresi i supporti della segnaletica stradale lucchetti, catenelle o ogni altro oggetto simile.

- 14. Arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati fronteggianti aree pubbliche o comunque aperte al pubblico.
- 15. Accedere ai parchi pubblici dalle ore 20.00 alle ore 07.00 nei mesi invernali (novembre, dicembre, gennaio e febbraio) e dalle ore 23.00 alle ore 07.00 nei mesi estivi (marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre). Eventuali deroghe possono essere concesse subordinatamente a particolari situazioni di necessità.
- 16. Introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.
- 17. L'accumulo e/o il deposito di materiali, di qualsiasi natura, compresi quelli ferrosi, anche se detto accumulo e/o deposito è effettuato a bordo di veicoli in sosta, sprovvisti di coperture impermeabili.
- 18. Assumere sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle Tabelle I II III IV dell'art. 14 del D.P.R. n.309/1990 o compiere evidenti atti preparatori volti alla assunzione delle stesse.
- 19. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, anche l'obbligo dell'immediata rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

TITOLO 3 - PULIZIA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 6 - Marciapiedi e portici

1. Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti, è fatto obbligo ai proprietari di portici o marciapiedi ad uso pubblico o aperto al pubblico di effettuare la necessaria manutenzione a tutela della pubblica incolumità.

Art. 7 - Manutenzione degli edifici e delle aree

- 1. Gli Amministratori di condominio e/o in loro assenza i condomini, sono invitati a comunicare al Comune un referente per facilitare l'inoltro di comunicazioni o richieste di interesse dei vari inquilini.
- 2. All'esterno degli edifici e in corrispondenza dell'ingresso principale è consentito apporre una targa delle dimensioni massime di cm. 30 x 30 indicante un recapito telefonico per situazioni di emergenza.
- 3. I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc..., al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.
- 4. I proprietari, i locatari o i concessionari di edifici sono responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici forniti esclusivamente dal Comune.
- 5. I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.
- 6. I proprietari, locatari o concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e allo spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc...
- 7. Gli stessi soggetti di cui al comma 5 del presente articolo, devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree comuni, visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.
- 8. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o alle imprese incaricate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.
- 9. Al fine di garantire la salubrità dei luoghi, i proprietari, i locatari o i concessionari di terreni o aree ubicati in prossimità di abitazioni civili sia fuori, che entro il centro abitato, così come individuato dalla deliberazione di Consiglio Comunale, devono provvedere al regolare sfalcio dell'erba e al taglio delle piante pericolose o pericolanti che vi crescono, eliminando inoltre sterpaglie e rifiuti vari di qualsiasi genere.
- 10. Le recinzioni o delimitazioni di qualsiasi tipo confinanti con aree pubbliche o private aperte al pubblico, debbono essere prive di sporgenze acuminate o taglienti.
- 11. Le violazioni di cui ai commi dal n. 3 al n. 8 comportano, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, anche l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 8 - Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

- 1. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.
- 2. La violazione di cui al comma precedente comporta, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, anche l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 9 - Patrimonio pubblico/privato e arredo urbano

Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:

- 1. Apporre, disegnare ovvero incidere sui muri, sulle porte e sugli infissi, scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici.
- 2. Modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici.
- 3. Spostare le panchine dallo loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere.
- 4. Collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose. Il divieto non riguarda gli enti gestori di servizi (Enel, Telecom, ecc...) che in caso di sospensione delle pubbliche forniture hanno l'obbligo di rendere edotta la popolazione con volantini appesi. Gli stessi enti gestori sono però tenuti al ripristino dei luoghi a cessata esigenza. Dell'illecito saranno ritenuti responsabili gli esecutori materiali del fatto e in solido gli organizzatori dell'evento pubblicizzato.
- 5. Sugli edifici privati, è vietato apporre targhe, segnaletica, scritte o disegni non conformi alle prescrizioni del Regolamento Edilizio o contrari al decoro e al rispetto di valori etici.
- 6. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 10 - Pulizia e decoro del suolo e dell'abitato

- 1. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività autorizzate mediante l'utilizzazione di strutture o impianti su aree, spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e delle pertinenze.
- 2. Fermo restando quanto previsto al successivo art.16, è fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali prospicienti la pubblica via, di provvedere alla pulizia dello spazio pubblico antistante (marciapiede, banchina, ciglio erboso ecc...) con obbligo di smaltimento dei rifiuti nelle forme prescritte.
- 3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, anche l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 11 - Sgombero neve

- 1. I proprietari, gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate, hanno l'obbligo, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi anche con l'utilizzo temporaneo, alternativo o contestuale, di idoneo materiale antiscivolo facilmente asportabile (tappeti ecc..).
- 2. I soggetti indicati al comma 1 del presente articolo sono altresì obbligati alla rimozione delle formazioni di neve o ghiaccio pericolanti o pericolose per la pubblica incolumità poste su edifici, piante o beni di qualsiasi altra natura.
- 3. La neve non deve essere sparsa sul suolo pubblico, ma ammassata in luogo idoneo o ai margini dei marciapiedi, con divieto di porla a ridosso dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti.
- 4. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente eventuali gravi situazioni di pericolo anche con transennamenti temporanei opportunamente disposti.
- 5. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, anche l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 12 - Rami siepi e sterpaglia

1. I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati e non sporgere oltre il limite della proprietà privata.

- 2. Sono ammesse sporgenze di rami che non siano potenzialmente pericolosi, ad altezza superiore ai m 2.70 sopra i marciapiedi e a m. 5.50 sopra la carreggiata. I rami e i residui delle potature devono essere rimossi e smaltiti nelle forme consentite a cura dei soggetti indicati nel comma 1 del presente articolo.
- 3. Nel caso di inerzia degli obbligati, il Comune può provvedere alla rimozione diretta dei rami ritenuti pericolosi con addebito delle spese sostenute.
- 4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria anche l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 13 - Pulizia dei fossati

- 1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni, devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza le condotte di cemento, le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione in modo da prevenire e impedire esondazioni, frane e allagamenti.
- 2. E' vietato il deposito di qualsiasi rifiuto o materiale vario lungo i fossati, canali di scolo, di irrigazione o altra tipologia di conduttura dell'acqua.
- 3. La violazione di cui al comma precedente comporta, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, anche l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 14 - Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

- 1. Chiunque effettui carico, scarico o trasporto di merci di qualsiasi specie su area pubblica o aperta al pubblico, deve effettuare l'immediata pulizia e lo sgombero di qualsiasi residuo.
- 2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 15 - Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali

- 1. I titolari e gestori di esercizi commerciali, pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati dagli avventori nelle immediate vicinanze dell'attività stessa.
- 2. La violazione di cui al comma precedente comporta, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, anche l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 16 - Esposizione di derrate alimentari all'esterno dei negozi

1. Le occupazioni di suolo all'esterno dei negozi per esposizione di derrate alimentari possono essere autorizzate nel rispetto della normativa igienico-sanitaria, ponendole in idonei contenitori ad altezza minima di 0,5 m. dal suolo.

Art. 17 - Esposizione di panni e tappeti

- 1. E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti similari su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stendere indumenti fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche, se creano disturbo o pericolo.
- 2. La violazione di cui al comma precedente comporta, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, anche l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 4 - NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 18 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili

- 1. I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private aperte al pubblico, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso e/o altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.
- 2. La violazione di cui al comma precedente comporta, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, anche l'obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 19 - Oggetti mobili

- Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio
 prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente
 assicurati in modo da evitarne la caduta.
- 2. L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo, molestia o pericolo al pubblico transito.
- 3. La violazione di cui ai commi 1, 2 comporta, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, anche la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 20 - Accensioni di fuochi

- 1. E' vietato bruciare materiale o accendere fuochi liberi all'interno del territorio comunale. E' consentita l'accensione di fuochi in agricoltura limitatamente ai residui di potatura fuori del centro abitato e nei modi previsti dalla Legge dall'alba al tramonto, evitando combustioni di materiale bagnato o umido che produca fumi molesti. In ogni caso oltre all'obbligo di sorveglianza con idonee attrezzature antincendio a disposizione, dovranno essere mantenuti a m.100 da strade pubbliche o di uso pubblico e da abitazioni civili. Per motivi fitosanitari previsti dalla normativa regionale vigente, potranno essere concesse deroghe specifiche.
- 2. L'uso di bracieri, griglie e barbecue per fini alimentari è vietato su aree pubbliche, escluse quelle appositamente attrezzate. E' consentito inoltre sulle aree private, purché non rechi molestia o pericolo ad altre persone.
- 3. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità intollerabile, è fatto obbligo di spegnerlo.
- 4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, anche l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 21 - Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali

- 1. Chiunque detenga, all'esterno degli esercizi pubblici, giochi quali biliardini, flipper, oggetti a dondolo, video games e similari, ha l'onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 23.00 e fino alle ore 08.00 del giorno successivo.
- 2. La violazione di cui al comma precedente comporta, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, anche l'obbligo per il trasgressore di cessare immediatamente l'utilizzo degli strumenti di gioco.

Art. 22 - Volantinaggio e distribuzione di oggettistica pubblicitaria

- 1. In tutti i luoghi pubblici o assimilabili è vietata qualsiasi forma pubblicitaria commerciale effettuata mediante il lancio di volantini e di oggettistica varia da automezzi in movimento e da aeromobili.
- 2. Sono vietati la distribuzione a mano sulle aree riservate alla circolazione dei veicoli ed il collocamento del materiale suddetto sui veicoli in sosta.
- 3. E' consentita la sola distribuzione a mano di volantini pubblicitari "ad personam" (fatta esclusione per le aree mercato, le aree pubbliche prospicienti i luoghi di culto e le aree di pertinenza delle scuole in occasione dell'entrata/uscita degli studenti), previa comunicazione al comando di Polizia Locale.
- 4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa pecuniaria sia nei confronti del soggetto incaricato della distribuzione (persona fisica o giuridica), che del committente del messaggio pubblicitario.

TITOLO 5 - DISCIPLINA DELLE EMISSIONI SONORE

Art. 23 - Disposizioni di carattere generale

- Fatte salve le disposizioni eventualmente più restrittive, previste dalla Legge Regionale n. 21 del 10/05/1999 e s.m.i. e da quanto previsto nel Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Colceresa, in tutti i luoghi pubblici ed in quelli privati aperti e/o esposti al pubblico è vietato tenere comportamenti o compiere azioni che rechino disturbo o molestia alla quiete pubblica e privata.
- 2. Nei locali e nelle aree, gestiti dal Comune o dallo stesso date in gestione ad associazioni, come uffici, sale di riunione, biblioteche, musei, palestre, centri ricreativi, campi da gioco, aree verdi, parchi, le persone debbono mantenere un comportamento consono al luogo e tale da non arrecare disturbo, osservando i regolamenti specifici e le ordinanze del Sindaco per accedere e frequentare dette sedi.
- 3. Nelle abitazioni, le sorgenti sonore (apparecchi e attrezzature da lavoro, radio, televisori, impianti stereo, elettrodomestici e sorgenti sonore di qualsiasi specie) non devono arrecare disturbo al vicinato; in particolare i suoni e/o rumori non devono propagarsi all'esterno dalle ore 13.00 alle ore 15.00, dopo le ore 22.00 e fino alle ore 08.00. I medesimi obblighi sono estesi a tutti coloro che usano simili strumenti o apparecchi portatili, anche se installati su veicoli.
- 4. E' vietato provocare disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone con grida, schiamazzi, cori, giochi o con malgoverno di animali. Chi nella propria abitazione faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali udibili dall'esterno dalle ore 13.00 alle ore 15.00, dopo le ore 22.00 e fino alle ore 08.00.
- 5. Quando, per la natura delle attività o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui sono esercitate, sia necessario superare, anche saltuariamente, i limiti sonori massimi previsti da leggi e/o regolamenti, dovrà essere richiesta specifica autorizzazione "in deroga" al competente ufficio comunale ai sensi della Legge Regionale n. 21 del 10/05/1999 e s.m.i.

Art. 24 - Spettacoli e trattenimenti

- 1. I titolari delle licenze prescritte per l'esercizio dell'attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, i titolari di sale pubbliche per biliardi o altri giochi leciti, devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da evitare emissioni sonore udibili all'esterno tra le ore 23,00 e le ore 8,00. Nel caso di protrazione delle emissioni sonore nelle aree esterne o comunque udibili all'esterno dei locali oltre le ore 23,00 e comunque fino alle ore 24,00, dovrà essere inoltrata comunicazione agli Uffici Comunali, nella quale sia indicato il tipo di intrattenimento, il giorno di effettuazione, e si dichiari il rispetto dei limiti delle emissioni sonore previste nel piano di zonizzazione acustica del Comune.
- 2. I gestori di dette attività, al fine di evitare che gli avventori creino disturbo alle persone o alle occupazioni all'esterno dei locali stessi, hanno l'obbligo di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare tali comportamenti, intervenendo anche con proprio personale di vigilanza ogni qual volta sia evidente il nesso di causalità fra l'attività lavorativa interna ed i disagi creati all'esterno.

Art. 25 - Attività rumorose vietate

- 1. E' vietata la pubblicità fonica dalle ore 19,00 alle ore 8,00 e dalle ore 12,00 alle ore 15,00. E' altresì vietata a meno di 500 metri di distanza da edifici religiosi, case di riposo, ed edifici scolastici, fatto salvo di quanto previsto per la pubblicità elettorale.
- 2. E' vietato l'uso di amplificatori sonori, negli spazi ed aree pubbliche, con esclusione delle manifestazioni regolarmente autorizzate.

- 3. E' vietato l'uso nei cantieri di macchinari rumorosi dalle ore 21,00 alle ore 8,00 e dalle ore 12,00 alle ore 14,00.
- 4. E' vietato l'uso di macchine a motore per giardinaggio dalle ore 21,00 alle ore 8,00 e dalle ore 12,00 alle ore 14,00.
- 5. I dispositivi acustici antifurto installati negli edifici non devono superare la durata complessiva di tre minuti di emissione sonora, anche con funzionamento intermittente.
- 6. I dispositivi acustici antifurto installati nei veicoli, non devono superare la durata complessiva di tre minuti di emissione sonora, anche con funzionamento intermittente.

TITOLO 6 - TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 26 - Animali d'affezione

- 1. I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.
- 2. Gli stessi proprietari o possessori devono inoltre garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.

Art. 27 - Custodia e tutela degli animali

- 1. Ai proprietari o possessori di animali, fatti salvi gli obblighi di registrazione sanitaria previsti per Legge e le disposizioni in materia edilizia, è vietato:
 - a. Consentire che gli animali con deiezioni sporchino le aiuole, i portici, i marciapiedi, piste ciclabili e gli altri luoghi di pubblico passaggio. E' fatto obbligo a chiunque conduca animali in ambito urbano di raccoglierne le feci e avere con se strumenti idonei alla raccolta delle stesse, che dovranno essere esibiti a semplice richiesta degli Agenti di Polizia. Il rifiuto dell'esibizione comporta l'applicazione della stessa sanzione dovuta per mancanza degli strumenti.
 - b. Effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici.
 - c. Tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree pubbliche.
 - d. Lasciar vagare, su aree pubbliche o aperte al pubblico, animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla.
 - e. Detenere all'interno del centro abitato e in aree urbanistiche di tipo A-B-C animali da cortile in numero superiore a 3, con sistemi di ricovero degli stessi posti a distanza inferiore a m.10 dai confini senza garantire comunque la salubrità e pulizia dei luoghi.
 - f. Abbandonare residui alimentari forniti a colonie di felini o altri animali.
- 2. La violazione alle norme del presente articolo comporta oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria anche l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 28 - Cani

- 1. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo, della conduzione dell'animale e risponde a termini di Legge dei danni o lesioni a persone, altri animali o cose provocati dall'animale stesso.
- 2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.
- 3. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali e cose il proprietario o il detentore di un cane deve adottare le seguenti misure:

- a. Utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a m. 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane o nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani eventualmente individuate dal comune.
- b. Qualora in possesso di animale di peso superiore a 25 kg e/o nel caso di indole aggressiva, portare con se una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti.
- c. Affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente e comunque con una età minima di anni 14.
- d. Acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore.
- e. Assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

Sono vietati:

- f. L'addestramento di cani che ne esalti l'aggressività.
- g. Qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività.
- h. La somministrazione ai cani di sostanze dopanti, così come definito all'art. 1, commi 2 e 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376.
- 4. I cani di indole aggressiva custoditi all'interno di proprietà private, se prospicienti ad aree pubbliche, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore, spavento o pericolo per i passanti.
- 5. I proprietari di cani, gli allevatori e i detentori di cani a scopo di commercio sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe canina secondo le norme previste dalla Legge Regionale del Veneto n. 60/1993.

Art. 29 - Colombi di città (columba livia forma domestica)

- 1. I proprietari di immobili in stato di abbandono o sfitti da lungo tempo sono tenuti a provvedere alla chiusura di tutti i siti di accesso alle stanze, soffitte, abbaini, ecc..., potenzialmente utilizzabili dai colombi di città al fine di costruire dormitori o aree di nidificazione.
- 2. Sono vietati sia la somministrazione diretta di cibo ai colombi di città, che l'abbandono volontario di cibo in siti normalmente accessibili da detti animali.
- 3. I proprietari di immobili utilizzati dai colombi sono tenuti alla pulizia del guano depositato nelle pertinenze dell'edificio.
- 4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, anche l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 7 - SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO DI ALIMENTI E BEVANDE

Art. 30 - Somministrazione di alimenti e bevande

- 1. E' fatto obbligo a tutti i titolari di esercizi pubblici (bar e ristoranti), o alle persone autorizzate alla vendita e/o alla somministrazione di alimenti e bevande, di impedire la fuoriuscita e l'abbandono, all'esterno dei locali o aree autorizzate, di qualsiasi oggetto (bottiglie, bicchieri, tazze, ecc...) utilizzato per la somministrazione stessa.
- 2. Al fine di garantire la pubblica incolumità e prevenire situazioni di pericolo, nonché salvaguardare l'ambiente, gli esercenti la vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande in forma itinerante, dovranno sempre utilizzare contenitori infrangibili e compostabili.
- 3. Nel caso di manifestazioni temporanee nelle quali sia prevista la somministrazione di alimenti e bevande, è fatto obbligo di utilizzare a favore degli avventori esclusivamente contenitori infrangibili, fatto salvo specifica e motivata deroga per particolari eventi.

Art. 31 - Divieto di consumo di bevande alcoliche

- E' fatto divieto di consumare bevande di qualsiasi gradazione alcolica, in luogo pubblico o aperto al pubblico in centro abitato, così come identificato dalla relativa deliberazione di Consiglio Comunale.
- 2. Sono esclusi dal divieto di cui al comma 1 del presente articolo le aree e i locali autorizzati nelle forme di Legge all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande.

TITOLO 8 – VARIE

Art. 32 - Disciplina della mendicità nel territorio comunale

- 1. L'accattonaggio di qualsiasi genere, è vietato su tutto il territorio comunale;
- 2. La violazione di cui al comma 1 del presente articolo comporta, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, anche l'obbligo di cessare l'attività.

Art. 33 - Divieto dell'esercizio di mestieri girovaghi sulle strade

- 1. Al fine di prevenire situazioni di pericolo o intralcio alla circolazione veicolare e pedonale è fatto divieto su tutto il territorio comunale di esercitare sulle strade pubbliche o aperte al pubblico attività girovaghe di qualsiasi specie non espressamente autorizzate (lavavetri, vendita di fiori e oggettistica varia, ecc...).
- 2. La violazione di cui al comma 1 del presente articolo comporta, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, anche l'obbligo di cessare l'attività.

Art. 34 - Divieto di campeggio libero

- 1. E' vietata qualsiasi forma di campeggio non autorizzato in aree pubbliche, private ad uso pubblico o aperte al pubblico.
- 2. E' vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride lo scarico delle stesse fuori dalle aree appositamente attrezzate.
- 3. La violazione del presente articolo comporta, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, anche l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi con addebito delle spese.

Art. 35 - Contrassegni del Comune

1. E' vietato usare lo stemma del Comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali in assenza di specifica concessione d'uso.

TITOLO 9 - DISPOSIZIONI GENERALI DI POLIZIA RURALE

Art. 36 - Limiti del regolamento

- 1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di Polizia Rurale per il territorio comunale facente parte della zona rurale, nel rispetto delle normative sanitarie, delle normative di prevenzione incendi e comunque di tutte le normative vigenti, con particolare riferimento a quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada, di cui al Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.
- 2. Principi fondamentali del presente regolamento sono la gestione e la tutela del territorio agricolo, in quanto interesse di pubblica utilità, atteso il ruolo fondamentale rivestito dall'agro sistema nel rapporto con le aree urbanizzate.

Art. 37 - Pascolo degli animali e apicoltura nomade

- 1. Il bestiame di ogni specie al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che rechi danno ai fondi finitimi e molestia ai passanti, nonché pericolo per la viabilità.
- 2. Chi ha titolo e dovesse raccogliere sciami dei propri alveari sui fondi altrui deve prima darne avviso al proprietario del fondo ed è tenuto a risarcire l'eventuale danno alle colture ed alle piante per la cattura degli sciami. Gli sciami scappati agli apicoltori potranno essere raccolti dal proprietario del fondo sul quale sono andati a poggiarsi soltanto quando il proprietario degli sciami non li abbia inseguiti entro 2 giorni od abbia cessato di inseguirli dopo 2 giorni. Si rimanda alle previsioni di cui all'art. 924 C.C.

Art. 38 - Pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondi privati

- Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico, occorre la preventiva autorizzazione del Comune, previo pagamento delle somme eventualmente stabilite, fermo restando il potere del Sindaco di impedire, per ragioni di pubblica sicurezza, il pascolo in adiacenza alle strade soggette a notevole transito veicolare.
- 2. Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su strade e fondi privati, occorrerà acquisire il preventivo consenso scritto del proprietario, da esibire alle autorità preposte ai controlli.

Art. 39 - Attraversamento di abitato con mandrie di bestiame di ogni specie

- 1. Nel percorrere vie comunali o vicinali, i conduttori di mandrie di bestiame di qualsivoglia specie dovranno aver cura di impedire sbandamenti del bestiame dai quali possano derivare molestie alle persone o danni alle proprietà limitrofe o alle strade.
- 2. Nelle vie e piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame.
- 3. Il proprietario del bestiame o chiunque sia addetto alla conduzione e sorveglianza sono obbligati a ripulire la carreggiata stradale da detriti, escrementi o qualsiasi altra forma di insudiciamento del manto stradale.
- 4. La violazione del presente articolo comporta, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, anche l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi con addebito delle spese.

Art. 40 - Pascolo in ore notturne

1. Nelle ore notturne il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi.

Art. 41 - Aratura dei terreni

- 1. I frontisti delle strade pubbliche, comunali, vicinali ed interpoderali o private di uso pubblico, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, e devono volgere l'aratro, il trattore e tutti gli attrezzi al di fuori dell'area destinata a viabilità.
- 2. Le arature devono rispettare la distanza minima di almeno metri 1,00 dal ciglio esterno della banchina stradale o dal ciglio del fosso, in modo da garantire il normale deflusso delle acque meteoriche, evitando l'ostruzione parziale o totale dei fossati e dei canali nonché la rovina delle loro ripe o il danneggiamento delle strade. Per quanto concerne i canali di bonifica, tale distanza deve essere superiore a metri 2,00, in base all'art. 140 lett. e) del Regio Decreto 08.05.1904, n. 368, per cui deve essere lasciata "libera lungo i canali di scolo consorziali non muniti di argini, una zona della larghezza da uno a due metri in ogni lato, secondo l'importanza del corso d'acqua, per il deposito delle materie provenienti dagli espurghi ed altri lavori di manutenzione".
- 3. In caso di constatazione della violazione, la sanzione sarà applicata sia al proprietario che all'esecutore materiale dei lavori.
- 4. Successivamente all'accertamento della violazione, il proprietario o il conduttore del fondo, dovranno provvedere entro il termine di giorni 2 (due) al ripristino dello stato dei luoghi, salvo impedimenti dovuti a causa di forza maggiore. In caso di inadempienza si provvederà ad eseguire i lavori d'ufficio, con spese a carico degli stessi.

Art. 42 - Tombinature

- 1. Le tombinature in zona agricola o rurale potranno essere effettuate a seguito di parere favorevole dell'Amministrazione Comunale, nel rispetto della normativa edilizia e comunque con tubi avente il diametro minimo non inferiore alla sezione del fossato, esclusivamente per accedere ai fondi agricoli o ad abitazioni (accessi carrai), comunque per una lunghezza massima di ml 6 (sei) fatte salve eventuali deroghe che saranno concesse in casi particolari.
- 2. Per quanto riguarda i canali consorziali, sia di irrigazione che di bonifica, eventuali tombinature devono essere preventivamente autorizzate dall'Autorità di Bonifica territorialmente competente.
- 3. Per i canali demaniali è necessario il nulla-osta idraulico dell'Autorità competente.

Art. 43 - Prelievo di acque correnti

1. I prelievi di acque correnti entro canali non sono consentiti, salvo concessione rilasciata dall'Autorità competente.

Art. 44 – Tutela del territorio e difesa contro le malattie delle piante

- Al fine di tutelare il territorio da fenomeni di dissesto idrogeologico, i fondi lasciati incolti per qualsiasi ragione, debbono essere mantenuti in modo tale da evitare il proliferare di piante, o erbe infestanti di qualsiasi natura provvedendo alla regolare manutenzione agricola (sfalcio, rimozione di piante infestanti, ripristino di eventuali muri o terrazzamenti).
- 2. Per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari si rinvia alle disposizioni del regolamento comunale sull'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili.
- 3. Al fine di evitare la propagazione della nottua e della piralide del granturco, i tutoli ed i materiali residui del granturco, ove non siano già stati raccolti od utilizzati, dovranno essere distrutti nelle forme consentite entro il 15 di Aprile.
- 4. Al fine di evitare la propagazione di malattie su piante ornamentali e piante di colture semiintensive quali ciliegio, nocciolo, olivo ed altre, i proprietari di tutte le piante da frutto o ornamentali morte sono tenuti a tagliarle onde evitare il propagarsi di malattie (es. drosophila).

Art. 45 – Malattie degli animali

1. I proprietari o detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'Autorità Comunale ogni caso, anche sospetto, di malattia infettiva contagiosa degli animali.

Art. 46 - Isolamento per malattie contagiose

- 1. Nel caso di malattia infettiva contagiosa, anche prima dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando la promiscuità di abbeveratoi e mangiatoie.
- 2. I proprietari ed i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente Autorità.

Art. 47 - Seppellimento di animali morti per malattie infettive

1. L'interramento di animali morti per malattie infettive o diffusive, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria e comunque nel rispetto della normativa vigente.

Art. 48 - Igiene delle stalle e spargimento liquami

- 1. Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, in buono stato di costruzione e intonacate.
- 2. Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco o di altre materie.
- 3. E' vietato tenere il pollame nelle stalle se sono presenti altre tipologie di animali.
- 4. Il letame nella concimaia dovrà essere asportato in modo da non creare molestia nel rispetto dell'igiene e del decoro.
- 5. Al fine di garantire un'idonea maturazione e di consentire lo spargimento nei periodi più idonei, il liquame zootecnico deve essere raccolto e conservato prima dello spargimento in vasche o in bacini di accumulo a perfetta tenuta e con capacità utile complessiva non inferiore al volume del liquame prodotto dall'insediamento in sei mesi di attività per gli allevamenti suinicoli e avicoli, ed in quattro mesi per gli altri allevamenti.
- 6. Il letame dovrà essere asportato con mezzi adeguati, senza dispersione di liquami od altro, dovrà inoltre essere interrato subito, fatto salvo lo spargimento stagionale sui prati stabili.
- 7. Le deiezioni zootecniche dovranno essere sparse in modo da non creare molestia, nel rispetto dell'igiene e del decoro con orari e modalità indicate nello specifico Regolamento per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue.
- 8. Nel caso venisse accertato l'imbrattamento delle strade sarà applicato il vigente Codice della Strada, con applicazione della sanzione nei confronti sia del proprietario o conduttore del terreno che del trasportatore, rimangono comunque a carico di entrambi i soggetti le spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione Comunale per l'intervento di pulizia necessario a ripristinare l'igiene ed il decoro delle aree pubbliche.
- 9. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, anche l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

TITOLO 10 - SANZIONI

Art. 49 - Sanzioni amministrative

- 1. Le violazioni delle norme previste nel presente Regolamento sono sanzionate, come previsto dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali), con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00.
- 2. Per l'applicazione delle sanzioni si procede secondo quanto previsto dalla Legge 24 Novembre 1981, n. 689.
- 3. Ai sensi dell'art. 16, comma 2, della L. 24 novembre 1981, n. 689 la Giunta Comunale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, potrà stabilire un diverso importo di pagamento in misura ridotta.
- 4. Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia anche l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi, l'agente deve farne specifica menzione nel verbale di accertamento e contestazione della violazione, indicando i termini entro cui è necessario provvedere.
- 5. Nel caso in cui il trasgressore non provveda ad ottemperare alle prescrizioni imposte ai sensi del comma 5 del presente articolo, l'organo accertatore provvederà a darne notizia all'Autorità competente per l'esecuzione d'ufficio di quanto omesso, con spese a carico del trasgressore stesso.

TITOLO 11 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 50 - Abrogazioni di norme

1. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari precedentemente in vigore sulle materie oggetto del Regolamento stesso.

Art. 51 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Colceresa.

Art. 52 - Norma finale

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa statale, regionale o provinciale e in via residuale agli usi e consuetudini locali.